



Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



Allegato alla Determinazione n. 14294/550 del 17.07.2012

**Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale
Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013**

Misura 123 - Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali

**BANDO PUBBLICO PER L'AMMISSIONE AI FINANZIAMENTI
RISORSE HEALTH CHECK**

INDICE

1. DESCRIZIONE ED OBIETTIVI GENERALI DELLA MISURA
 2. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI
 3. PORTATA FINANZIARIA E RIPARTIZIONE DELLE RISORSE
 4. INTENSITA' DELL'AIUTO
 5. MASSIMALI DI FINANZIAMENTO
 6. CRITERI DI AMMISSIBILITA' ED ESCLUSIONE
 - a) Localizzazione
 - b) Beneficiari
 - c) Condizioni generali di ammissibilità
 - d) Esclusioni specifiche
 7. TIPOLOGIA DEGLI INVESTIMENTI AMMISSIBILI
 8. COMPARTI PRODUTTIVI, INTERVENTI FINANZIABILI E REQUISITI SPECIFICI
 9. CRITERI DI VALUTAZIONE
 10. SOGGETTO RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE
 11. SPESE AMMISSIBILI
 12. MODALITA' DI FINANZIAMENTO
 13. PROCEDURE OPERATIVE
 - I. iscrizione all'anagrafe regionale
 - II. presentazione delle domande di aiuto
 - III. pubblicazione graduatoria e richiesta progetti di dettaglio
 - IV. presentazione progetti
 - V. istruttoria, approvazione e finanziamento del progetto
 - VI. erogazione del contributo
 - VII. proroghe
 - VIII. varianti
 - IX. revoche
 14. IMPEGNI DEL BENEFICIARIO
 15. TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI E CAMBIO BENEFICIARIO
 16. RIDUZIONI ED ESCLUSIONI
 17. CAUSE DI FORZA MAGGIORE
 - 18 RECESSO – RINUNCIA DAGLI IMPEGNI
 19. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFORMAZIONE E PUBBLICITA'
 - 20 MONITORAGGIO E VALUTAZIONE
 21. DISPOSIZIONI FINALI
- GLOSSARIO



Il primo europeo agricolo
per la politica rurale:
il rispetto l'incanto del nostro rurale.



1. DESCRIZIONE ED OBIETTIVI GENERALI DELLA MISURA

La misura 123 “Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali” prevede un aiuto alle imprese di trasformazione e commercializzazione per la realizzazione di investimenti materiali e immateriali finalizzati all’ammodernamento delle strutture e all’introduzione di tecnologie innovative funzionali al raggiungimento degli obiettivi della misura.

La misura è direttamente finalizzata all’obiettivo specifico dell’Asse 1 di (Azione 1) “Valorizzazione dei prodotti agricoli attraverso l’aggregazione delle produzioni e dell’offerta e il miglioramento dei processi produttivi, salvaguardando nel contempo le risorse naturali, il paesaggio e il tessuto socio-economico delle zone rurali” e di (Azione 2) “Valorizzazione a fini economico produttivi delle formazioni forestali esistenti e modernizzazione delle imprese forestali, salvaguardando nel contempo le risorse naturali, il paesaggio e il tessuto socio economico delle zone rurali”. La Misura concorre anche (effetto indiretto) agli obiettivi specifici di “Rispettare i requisiti prescritti dalla normativa” e di “Accrescere la produzione agricola tutelata da sistemi comunitari e nazionali di qualità alimentare”.

La misura 123, tra i fabbisogni prioritari, individua il risparmio energetico, la produzione e l’utilizzo di fonti energetiche alternative che accomuna tutti i settori produttivi. Gli investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, commisurati ai fabbisogni energetici dell’azienda, rappresentano pertanto un’esigenza trasversale di tutte le imprese di trasformazione.

Con il presente bando si intende rafforzare la misura 123 con risorse aggiuntive da destinare agli investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

2. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

- Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005;
- Regolamento (CE) n. 1290 del Consiglio del 21 giugno 2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune;
- Decisione del Consiglio del 20 febbraio 2006 relativa ad orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale (periodo di programmazione 2007-2013)
- Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006
- Regolamento (CE) n. 1975/2006 del Consiglio, del 7 dicembre 2006;
- Regolamento (CE) n. 1320 della Commissione, del 5 settembre 2006 recante disposizioni per la transizione al regime di sostegno alla sviluppo rurale istituito dal regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 410/2011 della Commissione, del 27 aprile 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 259/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda la pubblicazione di informazioni sui beneficiari dei finanziamenti provenienti dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- Programma di Sviluppo Rurale della Sardegna (PSR) Sardegna 2007 – 2013, approvato dalla Commissione delle Comunità Europee con Decisione C(2007) 5949 del 28 novembre 2007, e successive mm. e ii.;
- Legge n. 689/81, modifiche al sistema penale;
- Legge n. 898/86 – Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo e s.m.i (legge n 300/2000);
- Legge n. 241/90 – Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e Legge Regionale n. 40/90 concernente “Norme sui rapporti fra i



cittadini e l'Amministrazione della Regione Sardegna nello svolgimento dell'attività amministrativa”.

- D.P.R. 1 Dicembre 1999, n. 503 – Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173;
- Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99 - Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ed e), della legge 7 marzo 2003, n. 38;
- Documento nazionale “Disposizioni sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a interventi analoghi” - Anno 2010;
- Decreto ministeriale 20 marzo 2008, n. 1205, concernente “Disposizioni in materia di violazione riscontrate nell'ambito del regolamento CE n. 1782/03 del Consiglio del 29 settembre 2003 sulla PAC e del regolamento CE n. 1698/2005 del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 3066/DecA/81 del 21.12.2007 recante “Anagrafe regionale delle aziende agricole. Modalità di avviamento e gestione”;
- Decreto Assessoriale n. 3170/DecA/105 del 18.12.2008, recante “Documento di indirizzo sulle procedure generali per il trattamento delle domande di aiuto del Programma di sviluppo rurale 2007/2013”;
- Decreto Assessoriale n° 1211/decA/48 del 27.05.2009 , concernente l'attuazione della misura 123 “Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali”;
- Determinazione del Direttore Generale dell'Assessorato Agricoltura n 10829-405 del 29.05.2009 concernente “PSR 2007/2013 – Misura 123 - Delega ad Argea Sardegna di alcune attività di competenza dell'Autorità di Gestione”;
- Decreto Assessoriale n° 1858/DecA/79 del 24.7.2009, concernente modifiche delle direttive di attuazione della misura 123 “Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali”;
- DGR n° 39/19 del 15.7.2008, concernente “Indirizzi per la semplificazione amministrativa delle procedure di richiesta e di rendicontazione dei finanziamenti regionali;
- Determinazione del Direttore del Servizio Sviluppo, Monitoraggio e Valutazione dell'Ass.to Agricoltura n. 25534/984 del 16.12.2008 concernente l'obbligo di iscrizione all'anagrafe delle aziende agricole per i soggetti che intendono presentare domanda di aiuto nell'ambito del PSR 2007/2013;
- Decreto Assessoriale n. 367/DecA/25 del 14.03.2012 concernente “disposizioni regionali per l'attuazione della misura 123 del PSR 2007/2013 - Bando 2012”.
- Decreto Assessoriale n. 962/DacA/55 del 21.6.2012 del concernente disposizioni di attuazione della misura 123 “Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali” – Risorse Health check.
- Circolare del Servizio Strutture prot.11326 del 6.6.2012 concernente chiarimenti sulle misure 121 e 123.

3. PORTATA FINANZIARIA E RIPARTIZIONE DELLE RISORSE

Le risorse disponibili per il presente bando ammontano a € 3.984.806, utilizzabili esclusivamente per l'Azione 1 - Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

4. INTENSITA' DELL'AIUTO

Per la realizzazione degli interventi finanziabili, l'intensità degli aiuti è fissata nella percentuale del 40% degli investimenti riconosciuti ammissibili. La restante parte, non coperta dal finanziamento pubblico, sarà a totale carico dei beneficiari.

Nel caso di impianti che accedono al cosiddetto "conto energia" o ad altri incentivi statali per la produzione di energia da fonti rinnovabili, gli investimenti dovranno tenere conto dei limiti massimi di potenza entro i quali risultano compatibili tra loro il contributo in conto capitale e gli incentivi citati ed il tasso di aiuto potrà, su istanza del richiedente, essere inferiore al tasso di aiuto stabilito, secondo quanto disposto dalla normativa nazionale in materia.

5 MASSIMALI DI FINANZIAMENTO

Il volume massimo di investimento ammissibile per azienda (IVA esclusa, ma comprese le spese generali), è fissato in € 300.000,00, fatti salvi i massimali per l'intera durata del PSR previsti nel primo bando della misura. Le domande per importi superiori non saranno ritenute ammissibili.

6 CRITERI DI AMMISSIBILITA' ED ESCLUSIONE

A) Localizzazione

Possono beneficiare dell'aiuto le imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e le aziende agricole operanti sull'intero territorio regionale. In ogni caso, gli investimenti dovranno essere realizzati esclusivamente in Sardegna.

B) Beneficiari

Beneficiari dell'azione sono:

- le imprese, anche di nuova costituzione, che svolgono o intendono svolgere attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;
Le imprese già esistenti ma operanti in settori diversi che intendono iniziare l'attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli dovranno possedere i requisiti di ammissibilità al momento della domanda. Dovranno quindi dimostrare l'iscrizione nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. come impresa di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e di essere in condizioni di redditività economica e in equilibrio finanziario secondo gli indici economico-finanziari di cui alla lettera C) del presente bando. Tali imprese dovranno inoltre dimostrare, sulla base di bilanci previsionali, la sussistenza dei requisiti di redditività ed equilibrio finanziario anche dopo l'avvio dell'attività di trasformazione e commercializzazione.
- le aziende agricole già in attività che trasformano e commercializzano i prodotti della propria e di altre aziende, purché la materia prima proveniente dalla propria azienda non sia prevalente rispetto alla produzione complessiva da trasformare. Il requisito della prevalenza di trasformazione di prodotto proveniente da altre aziende deve essere posseduto al momento della domanda e riferito al comparto per il quale si richiede l'aiuto.

Per trasformazione di prodotti agricoli si intende qualunque trattamento di un prodotto compreso nell'Allegato I al Trattato, con esclusione dei prodotti della pesca e quelli della silvicoltura, in esito al quale il prodotto ottenuto rimane comunque un prodotto agricolo, escluse le operazioni eseguite nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale per la prima vendita.



Il centro di ricerca agraria è
parte del sistema rurale:
il rispetto l'incanto tra lo zero rurali.



Per attività di commercializzazione si intende la detenzione o l'esposizione ai fini della vendita, la messa in vendita, la consegna o qualsiasi altra modalità di immissione sul mercato, eccettuata la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o trasformatori ed ogni operazione necessaria per preparare il prodotto per questa prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario al consumatore finale è da considerarsi una commercializzazione se avviene in locali separati riservati a questa attività.

Non sono ammesse imprese che svolgono la sola attività di commercializzazione.

Come previsto dal Reg. (CE) 1968/2005, il sostegno è limitato alle seguenti imprese:

- microimprese (meno di 10 persone occupate e fatturato annuo o totale di bilancio non superiore a 2 milioni di euro);
- piccole imprese (meno di 50 persone occupate e fatturato annuo o totale di bilancio non superiore a 10 milioni di euro);
- medie imprese (meno di 250 persone occupate e fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro o totale di bilancio non superiore a 43 milioni di euro).

Per le imprese alle quali non si applica l'articolo 2, paragrafo 1 della Raccomandazione 2003/361/CE, che occupano meno di 750 persone o il cui fatturato annuo supera i 200 milioni di euro, l'intensità massima degli aiuti è dimezzata.

Ai fini dell'attribuzione delle ditte richiedenti alle categorie delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) si fa riferimento all'art. 4 dell'Allegato alla Raccomandazione 2003/361/CE.

C) Condizioni generali di ammissibilità

Le imprese beneficiarie possono essere singole o associate e devono possedere i seguenti requisiti:

- a) iscrizione nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. come impresa di trasformazione di prodotti agricoli ovvero, per le imprese agricole, nelle sezioni speciali dell'agricoltura;
- b) essere in condizioni di redditività economica e in equilibrio finanziario, nel rispetto dei seguenti parametri: ROI (return of investment) superiore a zero; indice di indipendenza finanziaria non inferiore al 7%; indice di disponibilità non inferiore a 1; e così calcolati, sulla base del conto economico riclassificato (sezione A2 e A3 del Piano di Sviluppo Aziendale):
 - $ROI = (\text{Reddito operativo} / \text{Capitale investito netto}) \times 100$;
 - $\text{Indipendenza finanziaria} = (\text{Capitale proprio} / \text{Totale attivo}) \times 100$;
 - $\text{Indice di disponibilità} = (\text{Attivo circolante} / \text{Passività a breve})$.

Per quanto riguarda il calcolo del ROI (return of investment), si specifica che la sua determinazione può essere stabilita sulla base del risultato dell'esercizio "ante imposte", escludendo dal calcolo dell'utile e/o perdita dell'esercizio i valori relativi alle imposte nette sul reddito e le imposte patrimoniali e altre imposte diverse, come valutazione complessiva (media) dei bilanci presi in considerazione.

Relativamente al periodo da prendere in considerazione ai fini del calcolo degli indici economici, la redditività economica dell'impresa dovrà essere dimostrata mediante la valutazione dei risultati di bilancio:

- per le società di capitali, dai bilanci degli ultimi cinque anni precedenti la presentazione della domanda di finanziamento;
- per le imprese individuali e le società di persone, dai bilanci degli ultimi cinque anni precedenti la presentazione della domanda di finanziamento resi in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;



- per le imprese di recente costituzione, in attività da un periodo compreso tra tre e cinque anni, gli indicatori di redditività saranno desunti dai bilanci relativi agli anni di attività più quello previsionale relativo all'anno di presentazione della domanda;
 - per le imprese di nuova costituzione, in attività da meno di tre anni, l'analisi di redditività riguarderà il bilancio previsionale relativo all'anno di presentazione della domanda. Le condizioni di redditività desunte dal bilancio previsionale dovranno trovare conferma nel relativo bilancio consuntivo valutato al netto degli eventuali costi dell'investimento contabilizzati.
- Nei casi in cui uno o più bilanci siano stati compromessi da eventi eccezionali indipendenti dalla volontà dell'impresa, si prenderanno in considerazione i bilanci degli ultimi cinque anni escludendo dal calcolo quelli compromessi.
- c) rispettare gli standard previsti dalla legislazione in materia di sicurezza per i lavoratori e, in generale, i requisiti comunitari applicabili all'investimento interessato;
 - d) essere affidabile ai sensi dell'art. 24 comma 2 lett. (e) del Reg. (UE) n. 65/2011.

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti dal richiedente al momento della presentazione della domanda di aiuto.

Per beneficiare dell'aiuto l'impresa deve presentare un piano aziendale degli investimenti supportato da un business plan, di cui agli **Allegati B1** (per le aziende agricole) e **B2** (per le imprese di trasformazione), che dimostri la sostenibilità finanziaria dell'intervento.

Le aziende che hanno in corso progetti finanziati ai sensi della misura 4.10 del POR 2000-2006 o ai sensi del primo bando della misura 123, potranno presentare domanda solo a seguito dell'avvenuta richiesta di accertamento di regolare esecuzione.

D) Esclusioni specifiche

Non potranno essere beneficiari della presente misura le aziende in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà; in particolare, sono esclusi i soggetti in stato di fallimento, liquidazione, concordato preventivo o amministrazione controllata.

7 TIPOLOGIA DEGLI INVESTIMENTI AMMISSIBILI

Sono ammissibili a sostegno le spese per:

investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, incluse le spese generali collegate pari al 12% della spesa ammissibile, coerenti con i fabbisogni e gli investimenti prioritari previsti per i settori produttivi, nel limite di potenza degli impianti fino a 1 MWp, commisurati ai fabbisogni aziendali e in ogni caso non eccedenti i fabbisogni energetici interni del ciclo produttivo aziendale:

- impianti per la produzione di energia da effluenti, scarti, sottoprodotti e/o rifiuti aziendali;
- impianti per la produzione di energia da altre fonti rinnovabili, compreso il solare e l'eolico.

Gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili devono essere realizzati in conformità con quanto approvato in sede istruttoria; in particolare, la potenza dell'impianto non potrà superare quella necessaria all'autoconsumo aziendale anche nel caso in cui il beneficiario intenda provvedere a proprie spese per la potenza eccedente. In questi casi l'impianto non sarà finanziato neanche per la parte approvata in sede istruttoria.

Possono essere finanziati impianti per la produzione di biocombustibili a partire da prodotti agricoli, purché finalizzati esclusivamente a soddisfare il fabbisogno energetico (elettrico e/o termico) della stessa azienda ma non sono in ogni caso finanziabili gli impianti per la produzione di biocarburanti, cioè dei biocombustibili destinati alla trazione e non alla produzione di energia elettrica o termica.

Gli investimenti per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili devono essere attuati nel quadro del piano aziendale presentato dall'impresa. Nell'ambito dell'obiettivo di elevare i livelli di protezione ambientale, le imprese dovranno prestare attenzione attraverso gli investimenti al miglioramento delle performance ambientali. In ogni caso gli impianti ad energia solare ed eolica devono essere compatibili con le norme in materia di tutela del paesaggio e dell'ambiente e non generare problemi di concorrenza nell'uso del suolo con le attività agricole. In particolare gli impianti ad energia solare dovranno essere integrati o semi-integrati nei fabbricati aziendali, gli impianti a terra saranno ammessi solo in assenza o insufficienza di fabbricati.

La concessione del sostegno sulla Misura 123 non è compatibile con altre forme di sostegno all'impianto e/o all'acquisto degli impianti di cui sopra.

Sono esclusi dagli aiuti:

- ✓ acquisto di dotazioni usate;
- ✓ investimenti di mera sostituzione.

In ogni caso, gli investimenti dovranno rispettare le norme comunitarie obbligatorie applicabili agli investimenti.

Non possono beneficiare dell'aiuto interventi per i quali l'azienda ha già ottenuto o richiesto, al medesimo titolo, contributi pubblici.

8 COMPARTI PRODUTTIVI, INTERVENTI FINANZIABILI E REQUISITI SPECIFICI

I comparti produttivi interessati sono i seguenti:

- Lattiero caseario
- Carne
- Cerealicolo
- Ortofrutta
- Vitivinicolo
- Olivicolo oleario
- Piante aromatiche e officinali
- Settori minori (colture oleoproteaginosi, floro vivaismo).

9 CRITERI DI VALUTAZIONE

Le istanze di finanziamento presentate e ritenute ammissibili verranno selezionate attraverso una griglia rappresentata da criteri di selezione a cui attribuire dei punteggi. I criteri di selezione riguardano le priorità legate all'impresa, al settore produttivo e all'intervento.

Azione 1 – Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli

Priorità legate all'impresa

CRITERIO DI VALUTAZIONE	PESO
Investimenti proposti da organizzazioni di produttori riconosciute o in pre-riconoscimento, o da aziende nate dall'aggregazione e/o fusione di imprese preesistenti che abbiano concentrato i processi di raccolta, lavorazione e/o trasformazione e commercializzazione, dopo il 28.11.2007.	6
Azienda certificata ai sensi delle norme UNI 10939, UNI ISO 9000, UNI ISO 10939/2001, UNI ISO 1120/2002, UNI ISO 22000, ISO 14000/EMAS.	4
Azienda che trasforma una percentuale di materia prima destinata a prodotto di qualità di cui alla misura 132 (VQPRD, DOP, IGP) - Superiore al 50% del totale (media dell'ultimo triennio) - Superiore al 25% del totale (media dell'ultimo triennio).	5 4
Azienda che trasforma una percentuale di materia prima destinata a prodotto biologico, riconosciuto ai sensi della normativa comunitaria (media dell'ultimo triennio): - Superiore al 50% del totale - Superiore al 25% del totale aderisce a consorzi di tutela	4 3

Priorità legate al settore produttivo

CRITERIO DI VALUTAZIONE	PESO
Ortofrutta	10
Lattiero caseario – Carne	8
Cerealicolo	6
Vitivinicolo – Olivicolo oleario	4

Priorità legate all'intervento

CRITERIO DI VALUTAZIONE	PESO
Cantierabilità del progetto	5
Investimento che comporta incremento di occupazione per almeno tre anni dalla data della liquidazione finale: per ogni unità lavorativa fino ad un massimo di 5 unità	5 punti per ogni unità fino a max di 25 punti

Per quanto riguarda la priorità prevista per le organizzazioni di produttori, si precisa che le O.P. in pre-riconoscimento possono essere esclusivamente quelle del comparto ortofrutticolo non essendo previsto tale status per gli altri comparti produttivi.

Relativamente alle priorità legate all'intervento si specifica che la cantierabilità deve essere posseduta al momento della domanda di aiuto e dimostrata prima della concessione dell'aiuto; per progetto cantierabile si intende un progetto che, in fase di presentazione della domanda, è corredata di ogni parere, nulla-osta, autorizzazione e concessione tali da consentire l'immediato avvio dei lavori. I progetti che non necessitano di autorizzazioni preventive sono cantierabili. A tale proposito si



Il Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale
è gestito in Italia da ARGEA



chiarisce che il DUAAP può costituire documento abilitativo e quindi assegnare il requisito di cantierabilità se è vidimato entro la data di presentazione della domanda e sia indicata la clausola “immediato avvio”.

In caso di parità di punteggio sarà data precedenza, nell'ordine:

- ad aziende titolari di contratto di assicurazione per le colture e/o gli animali e/o strutture;
- al progetto con minor costo complessivo.

Durata dei requisiti

Il beneficiario deve garantire il possesso dei requisiti di accesso alla misura e di quelli che determinano priorità per almeno 5 anni dalla data della concessione dell'aiuto, pena la revoca della concessione stessa, fatte salve le cause di forza maggiore.

10 SOGGETTO RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE

ARGEA Sardegna è l'ente incaricato di ricevere, istruire, selezionare e controllare le domande di aiuto presentate sulla misura 123.

L'Organismo Pagatore, soggetto autorizzato al pagamento degli aiuti, è l'AGEA.

11 SPESE AMMISSIBILI

Saranno ritenute ammissibili le spese previste dall'art. 55 del Reg. CE 1974/2006 e dalla normativa nazionale e regionale vigente, sostenute per la realizzazione degli investimenti indicati al capitolo 7).

Le spese ammissibili a contributo sono quelle effettivamente sostenute dal beneficiario finale, e devono corrispondere a “pagamenti effettuati”, comprovati da fatture e, ove ciò non sia possibile, da documenti contabili aventi forza probante equivalente. Per documento contabile avente forza probante equivalente si intende, nei casi in cui le norme fiscali contabili non rendano pertinente l'emissione di fattura, ogni documento comprovante che la scrittura contabile rifletta fedelmente la realtà, in conformità alla normativa vigente in materia di contabilità.

La spesa massima ammissibile sarà determinata basandosi sul confronto di almeno tre preventivi forniti da ditte in concorrenza e, a parità di condizioni tecniche evidenziate nell'apposita relazione tecnico-economica, la scelta privilegerà di norma il preventivo con il prezzo più basso.

Per l'acquisto di beni e forniture il cui costo non superi singolarmente l'importo di 5.000,00 euro, IVA esclusa, fermo restando l'obbligo di presentare tre preventivi, non è necessaria la presentazione della relazione tecnico-economica.

Nel caso di acquisizioni di beni altamente specializzati o di investimenti a completamento di forniture preesistenti, per i quali non sia possibile reperire o utilizzare più fornitori, occorre una dichiarazione da parte del tecnico progettista nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altre ditte concorrenti in grado di fornire i beni oggetto del finanziamento, allegando una specifica relazione tecnica giustificativa.

I beni acquistati devono essere nuovi e privi di vincoli o ipoteche e sulle relative fatture deve essere indicato con chiarezza l'oggetto dell'acquisto e, in funzione della tipologia del bene, il numero seriale o di matricola. Prima della liquidazione del saldo sarà acquisito ogni documento o autorizzazione cui la realizzazione del progetto è subordinata. In fase di accertamento dell'avvenuta realizzazione dei lavori devono essere prodotti computi metrici analitici redatti sulla base dei quantitativi effettivamente realizzati, con l'applicazione dei prezzi approvati in sede preventiva, nonché la documentazione

attestante la funzionalità, la qualità e la sicurezza dell'opera eseguita. Anche per quanto concerne le spese generali (progettazione, direzione lavori, consulenze), al fine di poter effettuare la scelta del soggetto cui affidare l'incarico, in base non solo all'aspetto economico, ma anche alla qualità del piano di lavoro e all'affidabilità del fornitore, è necessario che vengano presentate tre offerte di preventivo in concorrenza. Le suddette tre offerte devono contenere, ove pertinenti, una serie di informazioni puntuali sul fornitore (elenco delle attività eseguite, curriculum delle pertinenti figure professionali della struttura o in collaborazione esterna, sulla modalità di esecuzione del progetto (piano di lavoro, figure professionali da utilizzare, tempi di realizzazione) e sui costi di realizzazione. Ove non sia possibile disporre di tre offerte di preventivo, un tecnico qualificato, dopo aver effettuato un'accurata indagine di mercato, dovrà predisporre una dichiarazione nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altri soggetti concorrenti in grado di fornire i servizi oggetto del finanziamento, allegando una specifica relazione descrittiva, corredata degli elementi necessari per la relativa valutazione. La scelta del soggetto cui affidare l'incarico può essere effettuata anche in assenza della relazione del tecnico qualificato nei soli casi previsti dalla legge. Per valutare la congruità dei costi, si può fare riferimento ai parametri relativi al costo orario/giornaliero dei consulenti da utilizzare, ricavati dalle quotazioni di mercato desumibili dalle tariffe adottate dalla Amministrazione Regionale, dallo Stato o dalla Commissione Europea. Inoltre, al fine di effettuare un'adeguata valutazione del lavoro da eseguire, il beneficiario deve presentare, oltre agli eventuali allegati tecnici (studi, analisi, ricerche, ecc.), anche una dettagliata relazione nella quale siano evidenziate, con una disaggregazione per voce di costo, le modalità operative che contrassegnano l'attività da svolgere, le risorse da impegnare e le fasi in cui è articolato il lavoro. L'IVA è esclusa dalle spese ammissibili.

È finanziabile con la misura 123 l'acquisto di macchine ed attrezzature mediante operazioni di Leasing o attraverso il ricorso al cosiddetto "finanziamento agrario" per il tramite di società finanziarie. Si specifica, peraltro, che nel primo caso la spesa ammissibile è rappresentata dai canoni pagati dall'utilizzatore al concedente fino al momento della richiesta di liquidazione finale, mentre nel secondo caso è ammissibile a contributo l'intera spesa purché sussistano le seguenti condizioni:

- deve essere comprovata la proprietà del bene da parte del beneficiario titolare dell'istanza;
- deve essere comprovato, attraverso documentazione probatoria, l'avvenuto pagamento del bene acquistato;
- deve essere fornita la dichiarazione liberatoria da parte del fornitore del bene.

Decorrenza della ammissibilità delle spese

In linea generale sono considerate ammissibili le attività e le spese sostenute dal beneficiario successivamente alla presentazione della relativa domanda, fatte salve le spese propedeutiche alla presentazione della domanda stessa.

12 MODALITA' DI FINANZIAMENTO

A richiesta del beneficiario, può essere erogata una anticipazione, nella misura del 50% del contributo concesso. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla presentazione di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa a favore dell'Organismo Pagatore AGEA da parte di Enti Autorizzati. La garanzia deve essere rilasciata per un ammontare pari al 110% dell'importo anticipato e dovrà avere efficacia fino a quando non sia rilasciata apposita autorizzazione allo svincolo da parte dell'Organismo Pagatore. Gli istituti riconosciuti ed abilitati alla fornitura del servizio sono indicati nell'elenco DL 385/93 art. 107 del Testo Unico Bancario.

Il saldo finale del contributo, verrà erogato a seguito di accertamento finale di regolare esecuzione delle opere.

Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento

Al momento della domanda di pagamento il richiedente deve indicare il conto corrente bancario o postale su cui verranno accreditate le quote del contributo.

Al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi cofinanziati, il beneficiario, per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese, utilizza le seguenti modalità:

a) *Bonifico o ricevuta bancaria (Riba)*. Il beneficiario deve produrre il bonifico, la Riba o altra documentazione equiparabile, con riferimento a ciascuna fattura rendicontata. Tale documentazione, rilasciata dall'istituto di credito, deve essere allegata alla pertinente fattura. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento. Il pagamento di un documento di spesa deve essere effettuato di norma con un bonifico specifico (o più bonifici specifici in caso di più pagamenti successivi, per esempio in caso di acconti e saldo). Nel caso di pagamenti effettuati in diverse forme, deve essere anche allegata una tabella riassuntiva dei documenti di pagamento in cui evidenziare i pagamenti parziali ed il totale pagato. Nel caso di pagamenti di più documenti di spesa con un solo bonifico/Riba, nella causale del bonifico/Riba devono essere indicati i singoli documenti di spesa.

b) *Assegno*. Tale modalità può essere accettata purché l'assegno sia emesso con la dicitura "non trasferibile" e il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento e la fotocopia dell'assegno emesso (con indicazione della fattura cui si riferisce il pagamento).

c) *Bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale*. Tale modalità di pagamento deve essere documentata dalla copia della ricevuta del bollettino, unitamente all'estratto conto in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo).

d) *Vaglia postale*. Tale forma di pagamento può essere ammessa a condizione che sia effettuata tramite conto corrente postale e sia documentata dalla copia della ricevuta del vaglia postale e dall'estratto del conto corrente in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo).

e) *Carta di credito o bancomat*. Tale modalità può essere accettata purché il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'Istituto di Credito di appoggio riferito all'operazione con il quale è stato effettuato il pagamento. Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate.

I pagamenti in contanti non saranno ammessi in alcun caso.

Ai fini dei necessari controlli, è previsto che il beneficiario autorizzi l'istituto di credito ad esibire gli estratti conto a richiesta dell'Amministrazione Regionale.

13 PROCEDURE OPERATIVE

La presentazione delle domande potrà avvenire **dal 23.07.2012 al 24.9.2012**. Preliminarmente alla domanda è necessario costituire il proprio fascicolo aziendale, dal quale verranno importati automaticamente nella domanda on-line i dati rilevanti ai fini dell'ammissibilità.

In sintesi, l'iter attuativo e la calendarizzazione dell'intervento sono così definiti:

costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale e contestuale iscrizione all'anagrafe regionale preliminarmente alla presentazione della domanda di aiuto;

presentazione on line delle domande di aiuto: **dal 23.7.2012 al 24.9.2012**;

- presentazione cartaceo entro il **28.09.2012**;

- eventuale domanda di correzione (on-line e cartacea) entro 5 gg lavorativi dalla scadenza del punto precedente;

- pubblicazione graduatoria: entro 15 giorni lavorativi dalla scadenza;

- presentazione progetti di dettaglio; entro 60 giorni dalla pubblicazione della graduatoria;

- istruttoria dei progetti ed emissione dei conseguenti provvedimenti di approvazione dei progetti e concessione dell'aiuto: entro 60 giorni dalla presentazione del progetto;

- dichiarazione termine lavori e presentazione documenti di spesa; domanda di accertamento finale e di liquidazione del saldo del contributo: entro 18 mesi dalla notifica del provvedimento di concessione dell'aiuto.

Di seguito, vengono illustrate nel dettaglio le singole fasi procedurali:

I. COSTITUZIONE/AGGIORNAMENTO DEL FASCICOLO AZIENDALE E CONTESTUALE ISCRIZIONE ALL'ANAGRAFE REGIONALE DELLE AZIENDE AGRICOLE

Gli operatori che intendono presentare domanda di aiuto hanno l'obbligo di costituire/aggiornare il fascicolo aziendale di cui al DPR n. 503 del 01.12.1999.

La costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale deve essere attuata, prima della compilazione della domanda di aiuto, presso un CAA autorizzato da AGEA previo conferimento di mandato scritto. Contestualmente alla prima costituzione del fascicolo aziendale l'azienda verrà iscritta, senza oneri per il richiedente, all'Anagrafe regionale delle aziende agricole istituita con Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura n. 3066/DecA/81 del 21.12.2007. In caso di aggiornamento del fascicolo aziendale le modifiche apportate andranno a integrare, sempre senza oneri per il richiedente, i contenuti informativi dell'Anagrafe regionale.

Per le regole di costituzione e aggiornamento del fascicolo aziendale si rimanda alle disposizioni contenute nel manuale per la tenuta del fascicolo aziendale emesso dal coordinamento AGEA con circolare n. ACIU.2005.210 del 20.04.2005 e ad altre eventuali disposizioni impartite da AGEA.

I documenti che costituiscono il fascicolo aziendale, devono essere prodotti, da parte dell'operatore interessato al CAA che ha costituito/aggiornato il fascicolo aziendale, che li deve conservare e custodire secondo le modalità e i termini previsti da AGEA.

Conformemente a quanto richiesto dal Reg. (CE) n. 796/2004, in applicazione del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC) i dati contenuti nel fascicolo aziendale sono sottoposti ad un insieme di controlli amministrativi. Tali controlli sono prepedutici alla "validazione" del fascicolo aziendale,

operazione che rende disponibili le informazioni necessarie per la presentazione delle istanze riferite al richiedente.

È opportuno che il richiedente, al fine di consentire all'Ente gestore del fascicolo le necessarie attività per la costituzione o l'aggiornamento del fascicolo elettronico, faccia pervenire l'idonea documentazione almeno 10 giorni lavorativi antecedenti alla data di chiusura dei termini di presentazione delle domande stabiliti nel Bando, al fine di consentire l'inserimento in tempo utile delle informazioni all'interno dell'applicativo per la gestione del fascicolo aziendale.

Nel caso di impianti da installare su fabbricati esistenti, questi dovranno risultare inseriti nel fascicolo aziendale al momento della domanda.

II. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO

La compilazione e la trasmissione delle domande deve avvenire per via telematica attraverso la procedura informatica realizzata nell'ambito del Sistema Informativo Agricolo Regionale (SIAR) e disponibile all'indirizzo internet <http://intranet.sardegnaagricoltura.it> **dal 23.7.2012 al 24.9.2012**.

I dati inseriti in anagrafe e rilevanti ai fini delle domande, saranno automaticamente importati in esse e non saranno modificabili, se non attraverso l'aggiornamento del fascicolo aziendale secondo le modalità di cui al punto precedente.

La domanda di aiuto è semplificata e contiene esclusivamente gli elementi necessari a valutare l'ammissibilità dell'operazione e l'attribuzione dei punteggi di priorità e delle preferenze ai fini della formazione delle graduatorie. Tutti gli altri elementi per il completamento delle verifiche e dell'istruttoria verranno acquisiti successivamente all'approvazione delle graduatorie per i soli titolari di domande potenzialmente finanziabili sulla base delle risorse disponibili.

Non è consentito avere in corso a valere sul presente bando più domande di aiuto.

Le domande di aiuto compilate telematicamente non verranno "rilasciate" dal sistema in caso di compilazione incompleta e/o in presenza di anomalie bloccanti. Il numero di domanda è generato in automatico dal sistema SIAR e consentirà di individuarla univocamente.

I soggetti abilitati alla compilazione della domanda per via telematica, previa richiesta delle credenziali di accesso al SIAR, sono:

- ✓ i Centri Assistenza Agricola (CAA). Le abilitazioni concesse ai CAA sono limitate alle domande dei beneficiari dai quali hanno ricevuto un mandato scritto;
- ✓ i singoli beneficiari, limitatamente alle proprie domande;
- ✓ i liberi professionisti abilitati alla redazione del progetto. Le abilitazioni concesse ai liberi professionisti sono limitate alle domande dei beneficiari dai quali hanno ricevuto un mandato scritto.

Per informazioni sulle modalità di utilizzo della procedura informatica sarà possibile rivolgersi al supporto tecnico SIAR dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13 e nel pomeriggio dalle ore 15 alle ore 18 ai numeri di telefono 070/6066234 e 070/6066357 oppure all'indirizzo e-mail: siar.supportotecnico@regione.sardegna.it.

Completata la compilazione telematica, il richiedente dovrà:

- stampare la copia cartacea della domanda prodotta dal sistema,
- sottoscriverla e recapitarla a mano o per raccomandata A.R. (o tramite corriere espresso) al Servizio Territoriale competente di ARGEA Sardegna (vedasi **allegato A**) entro il 28.09.2012.



Nel caso di persone fisiche la sottoscrizione deve essere effettuata dal richiedente; nel caso di persone giuridiche la sottoscrizione deve essere effettuata dal Rappresentante legale. Ai sensi del DPR 445/2000 la sottoscrizione della domanda non necessita di autentica ma è fatto obbligo al sottoscrittore di allegare alla medesima la fotocopia di un proprio documento di identità in corso di validità.

Nel caso di domande presentate da Società o Cooperative occorre allegare la deliberazione di autorizzazione per il rappresentante legale a chiedere e riscuotere gli incentivi di legge.

La domanda dovrà essere inserita in busta chiusa, compilata mediante apposizione dei seguenti elementi minimi:

<i>Identificativo richiedente</i>	CUAA
<i>Identificativo di misura/azione /intervento</i>	Misura 123 Health Check
<i>Identificativo della domanda</i>	N° domanda assegnato dal S.I.A.R.

Le domande cartacee possono essere presentate anche tramite un soggetto mandatario; nel caso di trasmissione contemporanea per più domande di aiuto il soggetto mandatario unitamente alle domande dovrà trasmettere (in busta chiusa compilata riportando l'identificativo di misura ed il numero delle domande trasmesse) anche l'elenco delle domande di aiuto presentate almeno con i seguenti dati identificativi dei richiedenti interessati: CUAA e numero di domanda assegnato dal SIAR.

In ogni caso la struttura competente a ricevere le domande non assume responsabilità per disguidi dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del richiedente, né per eventuali disfunzioni o disguidi postali o comunque causati da terzi, da casi fortuiti o di forza maggiore, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata. La domanda, se recapitata a mano, dovrà pervenire **entro le ore 13.00** della data di scadenza, pena la sua irricevibilità.

Come specificato in domanda, la domanda sottoscritta dal richiedente costituisce autocertificazione e/o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, secondo i termini di legge, dei dati dichiarati.

Ai sensi dell'art. 4, 3° comma, del Reg. (CE) 1975/2006, le domande di aiuto possono essere modificate dopo la presentazione mediante *"domanda di correzione"* in caso di errori palesi, quali:

- errori materiali di compilazione della domanda (salvo quelli che determinano la non ricevibilità);
- incompleta compilazione di parti della domanda (salvo quelli che determinano la non ricevibilità).

Si considera errore palese quello rilevabile dall'Amministrazione sulla base delle ordinarie, minimali attività istruttorie.

La correzione degli errori palesi deve essere effettuata nel rispetto delle seguenti condizioni:

- non è possibile procedere alla correzione del contenuto del fascicolo aziendale;
- non è possibile aumentare la consistenza aziendale sia in termini di superficie, sia in termini di capi rispetto a quanto originariamente dichiarato;
- non è possibile modificare gli interventi richiesti.

L'elenco dei campi modificabili è riportato nella tabella che segue.

Quadro	Campo	Note
Dati anagrafici dell'azienda	Data apertura Partita IVA	
	Data e Numero Iscrizione Registro Imprese	
	Provincia e Numero REA	
	Codice ATECO	
	Dimensione Aziendale	
Altri soggetti	Tutti i campi	
Recapito corrispondenza	Tutti i campi tranne Destinatario	
Modalità di pagamento	Tutti i campi	L'utente può selezionare uno dei CC presenti nel fascicolo, senza modificare i dati presenti.
Dichiarazioni	Tutte le dichiarazioni selezionabili.	
Allegati	Estremi del documento di riconoscimento.	
Punti dichiarati	Tutte le dichiarazioni selezionabili.	L'utente compilatore può modificare le spunte inserite: il sistema esegue il calcolo del punteggio in base alle modifiche apportate ma tale punteggio non sarà visualizzabile all'utente compilatore.

Le domande di correzione saranno accoglibili esclusivamente se presentate (sia on-line che su supporto cartaceo) entro 5 giorni lavorativi dalle date di scadenza per la presentazione delle domande cartacee.

Non saranno ritenute ricevibili le domande di aiuto:

- ✓ presentate in data antecedente a quella prevista dal bando, ovvero oltre i termini stabiliti (**non fa fede il timbro postale**);
- ✓ non compilate con le modalità previste;
- ✓ presentate esclusivamente su supporto cartaceo;
- ✓ con mancata o errata indicazione del CUAA;
- ✓ prive della firma del richiedente e/o prive della copia di documento di identità valido;
- ✓ diverse per forma e/o contenuto rispetto alla domanda rilasciata sul SIAR.

Si ricorda che la verifica della rispondenza alle condizioni di ammissibilità e del possesso dei requisiti di priorità sarà effettuata sulla base delle dichiarazioni rese nella domanda, pertanto si raccomanda di prestare particolare attenzione alla sua compilazione.

Il Manuale d'uso della procedura informatica sarà pubblicato sul sito internet della Regione Sardegna e all'indirizzo <http://intranet.sardegnaagricoltura.it>. Per informazioni sulle modalità di utilizzo della procedura informatica sarà possibile rivolgersi agli Sportelli Unici Territoriali (SUT) delle agenzie Argea e Laore i cui recapiti possono essere reperiti sul portale tematico regionale dell'Agricoltura all'indirizzo: <http://www.sardegnaagricoltura.it>.

L'ammissibilità e selezione delle domande avverranno sulla base dei dati e delle dichiarazioni rese nella domanda. In fase di redazione delle domande, la procedura informatica richiederà al compilatore l'inserimento delle informazioni necessarie all'attribuzione delle priorità/preferenze. La procedura provvederà, per quanto possibile, a guidare l'inserimento dei dati evitando incongruenze degli stessi. I dati che non possono essere controllati dalla procedura saranno dichiarati dal richiedente. La procedura stessa attribuirà, al termine della compilazione, un punteggio alla domanda (dato dalla somma delle varie tipologie di priorità).

III. PUBBLICAZIONE GRADUATORIA E RICHIESTA PROGETTI DI DETTAGLIO

Verificata la ricevibilità e ammissibilità delle domande presentate, e sulla base del punteggio attribuito dalla procedura informatica di compilazione delle domande, l'ARGEA Sardegna provvederà a predisporre e pubblicare la graduatoria unica regionale,

La graduatoria, con relativa motivazione, sarà approvata con provvedimento del dirigente competente, che sarà integralmente pubblicato, dandone preventivo avviso sul BURAS, a mezzo affissione all'apposito Albo e sul seguente sito web: www.regione.sardegna.it. Per ciascun richiedente la graduatoria indicherà:

- identificativo della domanda;
- CUAA;
- ragione sociale;
- punteggio attribuito e preferenze applicate;
- posizione in graduatoria;
- spesa totale e importo dell'aiuto;
- eventuale non ammissibilità.

Tale modalità di pubblicità assolve all'obbligo della comunicazione a tutti i soggetti richiedenti riguardo al punteggio attribuito, alle preferenze applicate, alla posizione in graduatoria, alla motivazione dell'eventuale esclusione dal finanziamento (sono finanziabili tutte le domande collocate in posizione utile nella graduatoria fino alla copertura delle risorse attribuite), nonché di avvio del procedimento di archiviazione per le ditte eventualmente non finanziabili.

IV. PRESENTAZIONE PROGETTI

Sulla base della graduatoria come sopra definita, l'ARGEA Sardegna individuerà i possibili beneficiari sulla base delle risorse disponibili e delle richieste di contributo e richiederà agli interessati il progetto di dettaglio che dovrà essere consegnato all'ufficio competente entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data della richiesta.



Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale
L'Europa investe nei zone rurali.



Qualora l'operazione collocata nell'ultima posizione utile della graduatoria sia finanziabile solo parzialmente, il progetto può essere ammesso a finanziamento previa rimodulazione della proposta progettuale.

Il progetto di dettaglio è composto dai seguenti elaborati:

- ✓ Piano aziendale e Business plan
- ✓ Computo metrico
- ✓ Preventivi
- ✓ Disegni
- ✓ Cartografia
- ✓ Altra documentazione (autorizzazioni, dichiarazioni sostitutive, ecc.).

Il progetto deve essere redatto da un tecnico libero professionista allo scopo abilitato ed iscritto al rispettivo Ordine/Collegio professionale.

Tutti gli elaborati tecnici, da prodursi in due copie, devono essere datati e firmati dal committente e dal tecnico progettista, il quale dovrà apporre il proprio timbro professionale.

a) *Elaborati tecnici*

Cartografia

Piano aziendale e Business Plan

Devono essere redatti sulla base dello schema di cui **all'Allegato B1 o B2**.

Computo metrico estimativo

Disegni delle opere e degli impianti

b) *Documentazione amministrativa*

Tutti i documenti allegati (in unica copia) al progetto sono esenti da bollo ed ove previsto dal DPR 445/2000 sono ammesse le autocertificazioni o le dichiarazioni sostitutive d'atto di notorietà. Nel caso di progetti presentati da Società o Cooperative occorre la deliberazione di approvazione del progetto da parte dell'organo sociale competente (Assemblea dei Soci, Consiglio di Amministrazione, ecc.) e di autorizzazione per il rappresentante legale a chiedere e riscuotere gli incentivi di legge.

Preventivi

Vedasi quanto indicato al punto 11 "Spese ammissibili".

Certificati e documenti vari

Eventuale altra documentazione necessaria.

V. ISTRUTTORIA, APPROVAZIONE E FINANZIAMENTO DEL PROGETTO

Durante la fase istruttoria gli uffici competenti provvederanno innanzi tutto alla verifica:

- dell'**affidabilità del richiedente** sulla base di eventuali altre operazioni cofinanziate che ha realizzato a partire dal 2000 . La verifica viene effettuata alla data di validazione della domanda sul



portale SIAR (rilascio) attraverso la consultazione della Banca Dati Debitori (BDD) gestita da AGEA e della banca dati delle irregolarità POR 2000/2006 e LEADER +;

- di eventuali **contributi già erogati** all'azienda: tale controllo comprende procedure intese ad evitare doppi finanziamenti irregolari attraverso altri regimi di aiuti nazionali, regionali, comunitari o attraverso altri periodi di programmazione. In presenza di altre fonti di finanziamento, nell'ambito del suddetto controllo si verifica che l'aiuto totale non superi i massimali di aiuto ammessi.

L'esito negativo delle verifiche di cui sopra determina automaticamente la non ammissibilità dell'istanza a finanziamento e quindi la sua archiviazione.

Superate positivamente tali verifiche, verranno quindi accertate:

- ✓ la verifica della **validità e della congruenza delle dichiarazioni** rese dal richiedente.
Le dichiarazioni e le autocertificazioni, rese nei modi previsti dalle vigenti normative, presentate dal richiedente con la domanda e/o a supporto della stessa, sollevano da ogni responsabilità i funzionari competenti all'effettuazione delle istruttorie e alla adozione dei provvedimenti di attribuzione degli aiuti. **Le dichiarazioni che riguardano i requisiti di ammissibilità e i criteri di valutazione verranno verificate in sede istruttoria sul 100% delle domande.** Su altre eventuali dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, prima di attivare le successive verifiche l'Ufficio competente dovrà eseguire i controlli previsti dalla normativa vigente. Oltre che in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, tali controlli dovranno essere effettuati su almeno il 5% delle domande in istruttoria. In presenza di dichiarazioni mendaci l'Ufficio procederà oltre che all'archiviazione della istanza, anche all'avvio delle procedure previste per tale fattispecie di irregolarità dalla normativa nazionale e comunitaria.
- ✓ la verifica della **documentazione richiesta e pervenuta** in termini di presenza, qualità e contenuto.
- ✓ la verifica della **conformità dell'operazione** oggetto della domanda con la normativa di riferimento, compresa (ove applicabile) la normativa in materia di aiuti di Stato e di altre norme obbligatorie.
- ✓ la verifica dell'**ammissibilità ed eleggibilità delle spese**, nel rispetto di quanto previsto nel documento "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e ad interventi analoghi", e nel presente bando.
- ✓ la verifica tecnica dell'**idoneità/non idoneità delle proposte progettuali.**
- ✓ la verifica della **ragionevolezza e congruità delle spese proposte.**
- ✓ una **visita in situ** (sopralluogo preliminare) per acquisire ulteriori elementi conoscitivi a supporto delle valutazioni tecniche sull'intervento proposto:
 - per verificare la rispondenza di quanto dichiarato dal richiedente;
 - per accertare la fattibilità degli interventi proposti;
 - per accertare la conformità degli interventi previsti con gli obiettivi del programma e della misura interessata.

L'ufficio istruttore, qualora fosse necessario richiedere modifiche, adeguamenti o integrazioni al progetto, può richiedere documentazione integrativa. In tal caso verrà data immediata comunicazione scritta al richiedente invitandolo a perfezionare la pratica ed assegnando un termine massimo di 10 giorni lavorativi per la presentazione della documentazione.



Ad eccezione della disponibilità dei terreni non in proprietà, che può essere perfezionata dopo la domanda ma comunque prima della concessione dell'aiuto, i requisiti per l'accesso ai benefici e per la formazione della graduatoria devono essere posseduti dal richiedente e la verifica viene effettuata alla data di validazione della domanda sul portale SIAR (*rilascio*). Il richiedente è comunque tenuto a comunicare tempestivamente tutte le variazioni riguardanti i dati esposti nella domanda e nella documentazione prodotta, che dovessero intervenire successivamente alla sua presentazione. In ogni caso, per evitare alterazioni al principio di parità di condizioni tra i soggetti partecipanti al medesimo bando, le variazioni che riguardino dati rilevanti al fine della formazione della graduatoria non potranno comportare un aumento del punteggio, mentre ne potranno determinare una sua diminuzione. Inoltre, sulla base di ulteriori informazioni non si possono modificare in aumento la spesa o gli eventuali interventi richiesti.

Nel caso in cui in sede istruttoria si riscontrino variazioni del progetto rispetto alla domanda, esso sarà ammesso solo se si verificano le seguenti condizioni:

- a) la modifica non comporta una diminuzione del punteggio assegnato;
- b) le opere sono coerenti con i fabbisogni di intervento/obiettivi operativi individuati;
- c) l'importo del progetto non sia inferiore all'80% dell'importo indicato in domanda.

Non saranno in ogni caso ammessi progetti di importo superiore a quello della domanda.

Le domande con il punteggio rideterminato in diminuzione non potranno essere ammesse a finanziamento, salvo i casi previsti con specifiche disposizioni.

In tutte le fasi del procedimento il richiedente ha diritto di prendere visione degli atti del procedimento, di presentare memorie scritte ed ulteriori documenti.

Gli esiti e dell'istruttoria sono riportati per ciascuna domanda nel relativo *Rapporto istruttorio* (comprensivo delle *check list di controllo* relative alle diverse fasi/sottofasi procedurali) che si concluderà con la proposta di concessione o di diniego del finanziamento e che deve essere recepito con determinazione dirigenziale attraverso:

- il *provvedimento di concessione del finanziamento*, con indicati: identificativo della domanda, CUA, ragione sociale, spesa e aiuto ammissibile;
- il *provvedimento di diniego del finanziamento*, con indicati: identificativo della domanda, CUA, ragione sociale, motivazione sintetica della decisione.

In caso di verifiche/istruttoria che determinano il diniego del finanziamento deve essere inviata al richiedente, tramite raccomandata A/R comunicazione formale dell'esito della verifica/istruttoria per l'eventuale riesame prima della adozione del provvedimento finale di non finanziabilità. In tale lettera devono essere indicati, in particolare:

- la motivazione di non ammissibilità a finanziamento;
- il termine perentorio (10 giorni solari dal ricevimento della comunicazione) per presentare eventuali memorie e/o controdeduzioni.

Dopo tale termine, se permangono le motivazioni che hanno determinato l'inammissibilità, potranno essere redatti i provvedimenti da parte del dirigente competente, cui seguirà comunicazione di diniego del finanziamento, mediante raccomandata A/R, indicando gli estremi del provvedimento, i motivi della decisione ed i termini e l'Autorità cui è possibile ricorrere.



Il denaro europeo aggrava le
pressioni della crisi sui
produttori agricoli e zootecnici.



In alternativa, dandone preventivo avviso sul BURAS, è ammessa una comunicazione cumulativa di non ammissibilità a finanziamento per tutti i richiedenti attraverso la pubblicazione a mezzo affissione all'apposito Albo e sul seguente sito web www.regione.sardegna.it dell'elenco delle domande non ammissibili a finanziamento con indicati:

- ✓ identificativo della domanda, CUAA,
- ✓ ragione sociale,
- ✓ estremi del provvedimento di diniego,
- ✓ motivazione della decisione,
- ✓ l'Autorità cui è possibile ricorrere ed i relativi termini.

Tale modalità di pubblicità assolve all'obbligo della comunicazione a tutti i soggetti richiedenti, della motivazione dell'esclusione, nonché di avvio del procedimento di archiviazione.

L'istruttoria e la conseguente emissione del provvedimento di concessione o diniego del finanziamento devono concludersi entro 60 giorni dalla presentazione del progetto.

A conclusione della fase di istruttoria e di concessione, ARGEA Sardegna pubblicherà la graduatoria definitiva con indicazione dei beneficiari, dei contributi concessi e delle ditte escluse (con relative motivazioni).

VI. EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Domanda di anticipazione

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla presentazione di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa a favore dell'Organismo Pagatore AGEA da parte di Enti Autorizzati. La garanzia deve essere rilasciata per un importo pari al 110% dell'importo anticipato e dovrà avere efficacia fino a quando non sia rilasciata apposita autorizzazione allo svincolo da parte dell'Organismo Pagatore. Gli istituti riconosciuti ed abilitati alla fornitura del servizio sono indicati nell'elenco DL 385/93 art. 107 del Testo Unico Bancario.

Ai fini dell'erogazione dell'anticipo, quindi, il beneficiario deve:

- compilare e trasmettere la domanda di pagamento mediante la procedura on-line
- stampare la copia cartacea della domanda prodotta dal sistema,
- sottoscriverla e recapitarla a mano o per raccomandata A.R. (o tramite corriere espresso) al competente Servizio Territoriale di ARGEA Sardegna entro tre mesi dal termine stabilito per l'ultimazione dei lavori.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- documento di identità valido
- polizza fidejussoria (stipulata secondo le regole dell'Organismo Pagatore AGEA);
- copia della lettera di incarico al direttore dei lavori;
- certificazione di inizio lavori a firma del direttore dei lavori, corredata da eventuali autorizzazioni qualora necessarie (concessione edilizia, DUAAP, DIA, ecc); nel caso di beni



mobili (es. acquisto di macchine o attrezzi è sufficiente una dichiarazione del beneficiario con la relativa data e gli estremi della fattura di acquisto o dell'ordine o del contratto di acquisto;

- eventuale certificazione antimafia.
-

Domanda di pagamento del saldo finale

Per richiedere l'erogazione del saldo, il beneficiario deve:

- compilare e trasmettere la domanda di saldo mediante la procedura on-line
- stampare la copia cartacea della domanda prodotta dal sistema,
- sottoscriverla e recapitarla a mano o per raccomandata A.R. (o tramite corriere espresso) al competente Servizio Territoriale di ARGEA Sardegna

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- certificato di regolare esecuzione, corredato da dichiarazione di fine lavori e contabilità finale, a firma del direttore dei lavori, che deve riportare, nel riepilogo, il quadro comparativo delle opere ammesse in concessione e di quelle realizzate, nonché gli estremi delle fatture e/o dei documenti contabili;
- fotocopia del documento di identità valido;
- copia dei documenti giustificativi delle spese (fatture quietanzate, dichiarazioni liberatorie rilasciate dalla ditta fornitrice, ecc.);
- disegni esecutivi;
- eventuale altra documentazione.

La chiusura dei lavori deve essere comunicata entro 12 mesi dalla notifica del provvedimento di concessione del contributo, salvo proroghe concesse dall'ufficio competente.

VII. PROROGHE

Le proroghe per l'ultimazione dei lavori possono essere concesse per validi motivi eccezionali ed imprevedibili non imputabili a carenze progettuali. Le richieste di proroga, debitamente giustificate dal beneficiario e contenenti il nuovo cronoprogramma degli interventi nonché una relazione tecnica sullo stato di realizzazione dell'iniziativa, dovranno essere comunicate all'ufficio competente (prima della scadenza della concessione), che previa istruttoria, accerta e verifica le condizioni dichiarate dal soggetto beneficiario e concede o meno la proroga per la ultimazione dei lavori. Le proroghe potranno essere concesse, con provvedimento motivato, nel caso in cui sia comprovata l'impossibilità a completare i lavori per motivi indipendenti dalla volontà del beneficiario ed a condizione che l'opera possa essere comunque ultimata nel periodo di proroga concedibile.

L'ufficio istruttore, a seguito dell'esito dell'istruttoria, comunica la decisione adottata contenente – in caso di accoglimento della richiesta – la data ultima per il completamento dei lavori; in caso di rigetto i motivi che lo hanno determinato con la specificazione della possibilità di proporre eventuale ricorso nei modi e nei termini di legge.

Alla concessione della proroga si provvede con atto dirigenziale.

VIII. VARIANTI

Qualora in fase esecutiva si rendesse necessario adeguare le previsioni progettuali approvate alle effettive condizioni dei luoghi o per rendere l'intervento più funzionale, in dipendenza di circostanze degne di rilievo, non previste, né prevedibili, all'atto della progettazione, quale anche il reperimento sul mercato di nuove tecnologie, possono essere effettuate delle varianti.

Con riferimento alla singola operazione finanziata, sono considerate varianti in corso d'opera:

- cambio del beneficiario;
- cambio della sede dell'investimento;
- modifiche tecniche sostanziali alle opere approvate;
- modifiche alla tipologia delle opere approvate.

Le varianti in corso d'opera debbono essere preventivamente richieste alla struttura competente per lo svolgimento dei procedimenti amministrativi che seguiranno le stesse modalità e prassi dell'istruttoria dei progetti originari.

La richiesta dovrà essere corredata della necessaria documentazione tecnica dalla quale risultino le motivazioni che giustifichino le modifiche da apportare al progetto approvato ed un quadro di comparazione che metta a confronto la situazione originaria con quella proposta in sede di variante.

Possono essere concesse varianti in corso d'opera a condizione che l'iniziativa progettuale conservi la sua funzionalità complessiva, che i nuovi interventi siano coerenti con gli obiettivi e le finalità della misura e che la loro articolazione mantenga invariata la finalità originaria del progetto.

Una variante in corso d'opera, qualora approvata, non può in ogni caso comportare un aumento del contributo concesso, così come determinato al momento dell'approvazione del progetto. Eventuali maggiori spese rimangono a carico del beneficiario.

Non saranno in ogni caso autorizzate varianti che possono comportare una modifica dei requisiti in base ai quali il progetto è stato valutato ai fini dell'inserimento in graduatoria o che comporti una alterazione della stessa.

Le modifiche di dettaglio o soluzioni tecniche migliorative, purché contenute in una limitata percentuale di spesa, così come cambi di preventivo, il cambio di fornitore e /o della marca dell'impianto, purché sia garantita la possibilità di identificare il bene e fermo restando la spesa ammessa in sede di istruttoria, di norma non sono considerate varianti al progetto originario. Gli adeguamenti finanziari dovranno essere contenuti entro un importo non superiore al 10% dell'importo dei lavori ammesso in concessione, escluse le spese generali, e non dovranno comportare un aumento del costo totale dell'investimento. In questo caso il Direttore dei Lavori d'intesa con il beneficiario, può disporre la realizzazione di tali modificazioni che potranno essere approvate direttamente in fase di accertamento finale. L'eventuale maggiore spesa rimane comunque a carico del beneficiario.

In tutti gli altri casi le varianti dovranno essere preventivamente autorizzate dall'ufficio competente, che provvederà ad approvarle con apposito provvedimento dirigenziale.

I lavori, le forniture e gli acquisti previsti in variante potranno essere realizzati dopo l'inoltro della richiesta ed anche prima della eventuale formale approvazione della stessa. La realizzazione della variante non comporta alcun impegno da parte dell'Amministrazione e le spese eventualmente sostenute restano, nel caso di mancata approvazione della variante, a carico del beneficiario.



Il Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale
è gestito in Italia dal Ministero delle
Politiche Agricole, Alimentari e Rurali.



La realizzazione di una variante non autorizzata comporta, in ogni caso, il mancato riconoscimento delle spese afferenti alla suddetta variante, fermo restando che l'iniziativa progettuale realizzata conservi la sua funzionalità. In tale circostanza possono essere riconosciute le spese, approvate in sede di istruttoria e riportate nel quadro economico di cui al provvedimento di concessione del contributo, non interessate al progetto di variante.

IX. REVOCHE

Il provvedimento di concessione può essere revocato dall'organo concedente quando il soggetto beneficiario:

- ✓ non rispetti gli obblighi e i vincoli imposti;
- ✓ fornisca indicazioni non veritiere tali da indurre l'Amministrazione in grave errore;
- ✓ realizzi opere difformi da quelle autorizzate;
- ✓ non ottemperi a specifiche prescrizioni del PSR, nel relativo bando e nei singoli atti di concessione;
- ✓ non raggiunga gli obiettivi in relazione ai quali i contributi sono stati concessi;
- ✓ realizzi opere rendicontabili per un importo inferiore al 60% dell'importo ammesso in concessione.

La revoca della concessione è riservata al giudizio dell'ufficio che ha emesso il provvedimento di concessione e comporta il recupero delle eventuali somme già erogate, a qualsiasi titolo, anche in dipendenza di precedenti accertamenti di esecuzione parziale, maggiorate degli interessi previsti dalle norme in vigore.

14 IMPEGNI DEL BENEFICIARIO

a) Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione

In attuazione dell'art. 72 del Reg. (CE) n. 1698/05, non è consentito, dopo l'adozione del provvedimento di concessione del contributo, modificare in maniera sostanziale le componenti del progetto approvato, salvo quanto concesso in fase di variante, nei cinque anni successivi alla decisione di finanziamento, ovvero a decorrere dalla data di adozione del provvedimento di concessione del contributo.

Inoltre, non è possibile modificare la destinazione di uso del bene per il restante periodo vincolativo dopo l'ultimazione dei lavori e l'erogazione del saldo finale. Al riguardo si specifica che il beneficiario deve mantenere la destinazione d'uso dei beni finanziati per dieci anni dall'accertamento finale, a pena di decadenza della concessione e conseguente restituzione del contributo gravato degli interessi legali. Il beneficiario può sempre liberarsi dei suddetti impegni, rinunciando al contributo e restituendolo con gli interessi.

Il mancato rispetto dei vincoli, per come sopra descritti comporta l'avvio del procedimento per la pronuncia della decadenza totale dai contributi e la revoca degli stessi, nonché il recupero delle somme eventualmente già erogate (ai sensi dell'art. 33 del Reg. (CE) n. 1290/2005), oltre che eventuali danni.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di compiere accertamenti a campione, successivamente al collaudo e nel periodo di durata dell'impegno, al fine di verificare il corretto utilizzo delle opere, macchine, impianti e attrezzature finanziate.



Il piano di sviluppo agricolo
per la Sicilia è stato
lavorato insieme da agricoltori e
amministratori.



Qualora, per esigenze dell'azienda, un impianto fisso, un'attrezzatura o un macchinario oggetto di finanziamento necessiti di essere spostato in un diverso stabilimento, il beneficiario ne deve dare preventiva comunicazione all'Ufficio che ha emesso il provvedimento di concessione del contributo.

Nel periodo coperto dal vincolo di destinazione ed uso è vietata l'alienazione volontaria degli investimenti finanziati, salvo che si tratti di alienazione preventivamente autorizzata dall'ufficio che ha concesso il contributo, a favore di altra azienda in possesso dei requisiti necessari a godere del sostegno.

b) Durata dei requisiti

Il beneficiario deve garantire il possesso dei requisiti di accesso alla misura e di quelli che determinano priorità per almeno 5 anni dalla data della concessione dell'aiuto, pena la revoca della concessione stessa, fatte salve le cause di forza maggiore.

15 TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI E CAMBIO BENEFICIARIO

Ai sensi dell'art. 44 del Reg. (CE) n 1974/2006 e ferme restando le eventuali ulteriori disposizioni da parte dell'Organismo Pagatore – AGEA, dopo la concessione dell'aiuto nel periodo di esecuzione dell'impegno, al beneficiario (cedente) può subentrare un altro soggetto (cessionario) a seguito di fusione, scissione, conferimento o cessione di azienda, purché questo sottoscriva, con le medesime modalità del cedente, le dichiarazioni, gli impegni, le autorizzazioni e gli obblighi già sottoscritti dal soggetto richiedente in sede di domanda.

L'ufficio verifica, con riferimento al nuovo soggetto, la sussistenza dei requisiti di ammissibilità, e nel caso accerti la sussistenza di tali condizioni determina il subentro e lo comunica, con raccomandata con avviso di ricevimento, al nuovo beneficiario.

Qualora, invece, l'ufficio accerti il difetto dei requisiti comunica, con raccomandata con avviso di ricevimento, al cessionario il rigetto della richiesta di subentro e le modalità per attivare l'eventuale ricorso e al cedente l'avvio della procedura di revoca.

Tuttavia, nel caso di cessazione definitiva dell'attività di trasformazione da parte del beneficiario, la restituzione dell'aiuto non viene richiesta se ha adempiuto ad almeno i 3/5 del suo impegno e non si possa realizzare il subentro.

Qualora, per esigenze imprenditoriali, un impianto o un macchinario oggetto di finanziamento necessiti di essere spostato dall'insediamento produttivo ove lo stesso è stato installato ad un altro sito appartenente allo stesso beneficiario, il beneficiario medesimo ne deve dare preventiva comunicazione all'autorità che ha emesso il provvedimento di concessione del contributo che può o meno autorizzarlo.

16 RIDUZIONI ED ESCLUSIONI

Per quanto disposto all'art. 30 del Reg CE 65/2011, qualora l'importo richiesto dal beneficiario nella domanda di liquidazione finale superi di oltre il 3 % l'importo erogabile al beneficiario in esito all'esame dell'ammissibilità della domanda di pagamento, all'importo da erogare si applica una riduzione pari alla differenza tra questi due importi.

Tuttavia non si applicano riduzioni se il beneficiario è in grado di dimostrare che non è responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile.

Qualora si accerti che un beneficiario ha reso deliberatamente una falsa dichiarazione, l'operazione di cui trattasi è esclusa dal sostegno del FEASR e si procede al recupero degli importi già versati per tale operazione. Inoltre, il beneficiario è escluso dalla concessione del sostegno per la stessa misura per il corrispondente esercizio FEASR e per l'esercizio FEASR successivo.

17 CAUSE DI FORZA MAGGIORE

In applicazione di quanto previsto dall'articolo 47 del Reg. (CE) n. 1974/2006, le cause di forza maggiore che consentono il recesso senza obbligo di restituzione dei contributi già percepiti per quella parte dell'operazione che è stata realizzata, senza applicazione di alcuna riduzione o sanzione, sono:

- a) decesso del beneficiario (certificato di morte);
- b) incapacità professionale di lunga durata del beneficiario (eventuale denuncia di infortunio, certificazione medica attestante lungo degenza e attestante che le malattie invalidanti non consentono lo svolgimento della specifica attività professionale);
- c) espropriazione di una parte rilevante dell'azienda, se detta espropriazione non era prevedibile al momento dell'assunzione dell'impegno (provvedimento dell'autorità pubblica che dispone l'esproprio o l'occupazione indicando le particelle catastali interessate);
- d) calamità naturale grave, che colpisca in misura rilevante gli impianti e/o la superficie agricola dell'azienda (provvedimento dell'autorità competente che accerta lo stato di calamità, con individuazione del luogo interessato o, in alternativa, certificato rilasciato da autorità pubbliche);
- e) distruzione accidentale dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento (denuncia alle forze dell'ordine);
- f) epizoozia che colpisca la totalità o una parte del patrimonio zootecnico (certificato dall'autorità sanitaria competente o da un veterinario riconosciuto ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 22 maggio 1999, che attesta la presenza dell'epizoozia);
- g) fitopatie che colpiscano in tutto o in parte la superficie aziendale (ordine di estirpazione da parte dell'autorità competente).

Altre cause di forza maggiore possono essere valutate dall'Organismo pagatore. La determinazione di tali cause, diverse da quelle espressamente disciplinate dalla regolamentazione comunitaria deve risultare conforme alle indicazioni contenute nella comunicazione C (88) 1696 della Commissione CE, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. C/259 del 6 ottobre 1988.

I casi di forza maggiore o le circostanze eccezionali devono essere notificati per iscritto dal beneficiario o dal suo rappresentante all'Ufficio istruttore competente entro 10 giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui il beneficiario o il rappresentante stesso è in grado di provvedervi, unitamente alle relative prove richieste dall'autorità competente.

18 RECESSO – RINUNCIA DAGLI IMPEGNI

Per recesso dagli impegni assunti s'intende la rinuncia volontaria al mantenimento di una o più misure e/o azioni e/o tipologie d'intervento per le quali è stata presentata una richiesta di contributo.

L'istanza di rinuncia deve essere presentata dal beneficiario al competente ufficio istruttore.

Il recesso dagli impegni assunti con la domanda è possibile in qualsiasi momento del periodo d'impegno.

Fatti salvi i casi di forza maggiore, il recesso comporta la decadenza totale dall'aiuto ed il recupero delle somme già erogate, maggiorate degli interessi, ad esclusione di cause di forza maggiore.



Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale
Il campo investe le zone rurali.



19 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFORMAZIONE E PUBBLICITA'

Per quanto previsto al punto 2.2 dell'allegato VI del Reg. (CE) n. 1974/06, nel caso di investimenti di costo complessivo superiore a euro 50.000,00 il beneficiario del contributo è tenuto ad affiggere una targa informativa (o adesivo ben visibile, in caso di beni mobili) contenente i seguenti elementi:

- descrizione sintetica del progetto;
- bandiera europea (conforme alle specifiche grafiche indicate nell'allegato VI del Reg. (CE) n. 1974/06), corredata di una spiegazione del ruolo della Comunità mediante la seguente dicitura:
«Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali».

20 MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

E' fatto obbligo a tutti i beneficiari di fornire i dati di monitoraggio e quelli utili alla valutazione. A tal fine saranno possibili invio di questionari, sopralluoghi e interviste anche in loco. Il beneficiario dovrà quindi consentire l'accesso in azienda e fornire la propria disponibilità ad incontrare i rilevatori. Qualora il beneficiario non ottempererà a tale obbligo l'Amministrazione si riserva di avviare la procedura di revoca degli aiuti concessi.

21 DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non riportato nelle presenti disposizioni si fa riferimento espresso alla normativa comunitaria, statale e regionale in vigore.

L'applicazione delle disposizioni di cui al documento "Proposta di modifica al testo del Programma di Sviluppo Rurale" approvato dal Comitato di sorveglianza del PSR 2007/2013 attivato per procedura scritta in data 14 luglio 2008 è condizionata alla loro definitiva approvazione, ai sensi dell'art. 9 comma 6, del Reg. (CE) n. 1974/2006 da parte dell'UE.

Eventuali ulteriori disposizioni in merito all'attuazione della misura o integrazioni al bando potranno essere disposte mediante atti dell'Assessore o del Direttore del Servizio competente e debitamente pubblicizzati.

I dati personali ed aziendali in possesso della Regione, acquisiti a seguito della presentazione delle istanze verranno trattati nel rispetto della Legge 31/12/1996 n. 675 e successive modificazioni ed integrazioni.

GLOSSARIO

Anagrafe delle aziende agricole: è lo strumento che raccoglie le notizie relative ai soggetti pubblici e privati, identificati dal CUAA (Codice Unico dell'Azienda Agricola), esercenti attività agricola, agroalimentare, forestale e della pesca, che intrattengono a qualsiasi titolo rapporti con la pubblica amministrazione centrale o locale.

Autorità di Gestione del Programma (AdG): organo responsabile dell'efficace, efficiente e corretta gestione ed attuazione del Programma di aiuti, individuata nella Direzione Generale dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale.

Bando pubblico: atto formale con cui si indice l'apertura dei termini per la presentazione delle domande di aiuto per partecipare ad un regime di sostegno di una misura/azione/intervento così come definito nel PSR. Il bando, indica tra l'altro, le modalità di accesso, quelle di selezione, i fondi disponibili, le percentuali di contribuzioni e i vincoli e le limitazioni.

Beneficiario: un operatore, un organismo o un'impresa pubblico/a, responsabile dell'esecuzione dell'operazione/i o destinatario/a del sostegno.

Business Plan: piano dettagliato che illustra come un imprenditore intende organizzare un'attività imprenditoriale e implementare attività necessarie e sufficienti alla sua buona riuscita. Di norma, è composto da una parte descrittiva dell'impresa e di una economico- finanziaria.

CAA: Centri Autorizzati di Assistenza Agricola.

Cantierabilità: progettazione che, in fase di presentazione della domanda, è corredata di ogni parere, nulla-osta, autorizzazione e concessione tali da consentire l'immediato avvio dei lavori o di attivare le procedure di affidamento degli stessi a seconda se trattasi di beneficiari privati o pubblici.

Conto energia: forma di incentivazione statale per la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte di energia solare.

Costo totale: l'importo totale ammissibile dell'intervento per il quale è richiesto l'aiuto.

CUAA: codice che identifica l'azienda. Corrisponde al codice fiscale dell'impresa.

Domanda di aiuto: la domanda di sostegno o di partecipazione a un determinato regime di sostegno che un beneficiario presenta all'Autorità di Gestione del PSR o ad altro ente da questi delegato.

Domanda di pagamento: la domanda che un beneficiario presenta all'Organismo Pagatore o altro ente delegato per ottenere il pagamento, sia esso in anticipo, un acconto o un saldo.

Domanda on-line: istanza presentata attraverso mezzi informatici.



Il Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale
è il sostegno principale per lo sviluppo rurale.



Fascicolo aziendale: documento cartaceo ed elettronico riepilogativo dei dati aziendali, finalizzato all'aggiornamento, per ciascuna azienda, dei dati anagrafici, ubicazione, sede legale, dati di produzione, trasformazione, commercializzazione etc.

FEASR: il Fondo europeo per lo sviluppo rurale (FEASR) è lo strumento finanziario comunitario che, agendo in modo complementare alle politiche di sostegno dei mercati e dei redditi nell'ambito della Politica Agricola comune, è finalizzato alla promozione dello sviluppo rurale attraverso il miglioramento della competitività dei settori agricolo e forestale; miglioramento dell'ambiente e del paesaggio rurale; miglioramento della qualità di vita e diversificazione dell'economia rurale.

Home banking: operazioni bancarie effettuate dai clienti degli istituti di credito tramite una connessione remota con la propria banca, tramite il computer del proprio domicilio e/o azienda.

Know-how: conoscenze e abilità operative necessarie per svolgere una determinata attività lavorativa.

OCM: organizzazioni comuni di mercato, così definite con decisioni comunitarie, che disciplinano la produzione e gli scambi dei prodotti agricoli di tutti gli Stati membri dell'Unione Europea. I settori interessati e disciplinati dall'Organizzazione Comune di Mercato sono: cereali, carni suine, uova e pollame, ortofruttili, banane, vino, prodotti lattiero-caseari, carni bovine, riso, grassi (compresi olio d'oliva e semi oleosi), zucchero, floricoltura, foraggi essiccati, ortofruttili trasformati, tabacco. Non sono oggetto di specifica organizzazione di mercato: lino e canapa, luppolo, sementi, carni ovine e caprine e altri prodotti agricoli.

Operazione: l'operazione è un'unità elementare, rappresentata da un progetto, contratto, accordo o altra azione selezionata secondo criteri stabiliti dalle disposizioni attuative del PSR attuata da un solo beneficiario e riconducibile univocamente ad una delle misure previste dal programma stesso.

Organismo pagatore: organo responsabile dei controlli e dell'istruttoria delle domande di pagamento come definiti dal reg.(CE) n. 1975/2006 e svolge le attività di pagamento ed erogazione degli aiuti.

SIAR (Sistema Informativo Agricolo Regionale): sistema omogeneo di informazioni, organizzato in banche dati integrate tra loro e con altre banche dati nazionali di riferimento. La base del sistema è rappresentata dall'anagrafe aziendale, la quale contiene tutte le informazioni anagrafiche, strutturali e produttive aziendali nonché le informazioni relative alle erogazioni finanziarie ottenute.

Software: programma o un insieme di programmi in grado di funzionare su un computer, su una rete informatica o su un impianto automatizzato.



Il Fondo europeo agricolo
garantisce la sicurezza alimentare
e il rispetto per l'ambiente e gli animali.



Allegati

- A) Servizi Territoriali di ARGEA Sardegna e comuni compresi nel relativo territorio di competenza.
- B) Schema piano aziendale e business plan
 - B1 – Aziende agricole
 - B2 – Imprese di trasformazione